

La previdenza obbligatoria e integrativa dei liberi professionisti

di Luisa Tadini

Come noto, il nostro sistema di sicurezza sociale è caratterizzato da pluralismo previdenziale. Accanto al regime generale gestito dall'Inps operano anche i fondi autonomi esclusivi, che comprendono, prevalentemente, le Casse di previdenza dei liberi professionisti, regimi di categoria che, sia pure sotto la sorveglianza del Ministero del lavoro, applicano discipline e regole previdenziali studiate *ad hoc*, in virtù delle ragioni connesse alle peculiarità del lavoro svolto dai loro assicurati, nonché del peso economico - politico della collettività di riferimento e frutto del forte ruolo propulsivo delle parti sociali interessate.

Il fenomeno della privatizzazione degli enti previdenziali, realizzato *ex d.lgs. n. 509/1994* per gli ordini "storici" (Cassa Notariato, Cassa Geometri, Cassa Forense, Cassa Dottori commercialisti, etc.), si può inquadrare in una più ampia riforma diretta al riordino degli enti pubblici di assistenza e previdenza, riforma che, fermi restando i compiti di tali enti, mirava ad una gestione più efficiente di essi.

In seguito, il d.lgs. n. 103/1996, in attuazione della delega prevista dall'art 2, comma 25, della legge n. 335/1995, ha completato il quadro della disciplina previdenziale, estendendo la garanzia della tutela obbligatoria a tutti i liberi professionisti.

Il dettato legislativo ha imposto, per le attività professionali più recenti e non ancora assicurate (biologi, psicologi, dottori agronomi, attuari etc.) l'istituzione di albi e Casse specifiche, o, in difetto di tale istituzione, l'obbligo di iscrizione ad un'apposita gestione costituita presso l'Inps (Gestione Separata).

Il variegato mondo delle attività professionali, svolte sia in regime di autonomia che di subordinazione, inquadrato in rigidi schemi normativi o, *a contrario*, non sottoposte ad alcun vincolo particolare, nonché la nascita incessante di nuove professioni e "mestieri" sono il riflesso del contesto socio - economico attuale, in costante evoluzione, espressione nitida di un mercato del lavoro mobile e flessibile.

Tali elementi militano a favore di una maggiore articolazione anche delle tutele previdenziali, affinché corrispondano alle diverse esigenze degli assicurati e rifuggano da un astratto egualitarismo, retaggio di un periodo storico e di un mercato del lavoro ormai superato. Pertanto, se appare indubitabile l'esigenza di sottoporre le Casse privatizzate a controlli pubblicistici sugli equilibri di gestione, al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e a garanzia dell'erogazione delle prestazioni - la Finanziaria 2006 ha imposto la sostenibilità dei bilanci almeno a trenta anni -, altrettanto indubitabili sono le ragioni alla base della loro autonomia patrimoniale e gestionale.

Tale principio, infatti, conferisce ai consigli di amministrazione la libertà d'azione necessaria per predisporre, a favore degli assicurati, una rete di tutele e di prestazioni realmente confacenti alle esigenze concrete del mondo professionale che ne dovrà beneficiare.

In tale ottica, regolamenti ed atti costitutivi specifici disciplinano, per ogni Cassa professionale, la contribuzione obbligatoria dei liberi professionisti, nonostante siano compiutamente riconducibili ad un'unica regola generale che vede la contribuzione posta a carico di ciascun iscritto composta da un contributo soggettivo, calcolato sul reddito e da uno integrativo, parametrato al volume d'affari Iva e che può essere messo a carico del cliente mediante il sistema della rivalsa.

Vi sono comunque alcune differenze rispetto al sistema di previdenza pubblico; esse sono espressione, da un lato, della solidarietà categoriale che lega gli iscritti ad un determinato albo; dall'altro, del bisogno di aderire alle istanze particolari del "mondo" rappresentato.

Negli ultimi anni, analogamente a quanto è avvenuto nel sistema dell'AGO, si è sviluppato un ampio dibattito anche in relazione al sistema di calcolo delle prestazioni applicato dalle Casse privatizzate; il timore è che anche tale sistema pensionistico possa non garantire l'obiettivo di "adeguatezza" previsto dai padri Costituenti.

In termini più espliciti, è forte il rischio che i benefici pensionistici erogati possano risentire, come quelli della previdenza pubblica, dell'andamento della curva demografica nazionale.

I liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate possono ancora beneficiare, perlopiù, del sistema di calcolo retributivo, in base al quale l'importo della pensione è determinato sulla base del reddito maturato negli ultimi anni di vita lavorativa, rapportandosi cioè al momento in cui solitamente si raccolgono, anche in termini economici, i frutti più consistenti dell'esperienza maturata.

Tuttavia tale metodo è destinato ad essere sostituito nel tempo da quello contributivo, che si basa sulla sommatoria rivalutata dei contributi versati lungo l'arco dell'intera vita professionale, come è già accaduto per le casse dei ragionieri e dei dottori commercialisti e per le "nuove" casse private. Tale sistema potrebbe comportare l'erogazione di pensioni molto più ridotte rispetto a quelle calcolate con il sistema di calcolo retributivo.

Le stime sulle previsioni di medio - lungo periodo, elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato, segnalano tassi di copertura particolarmente ridotti, specie per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Ci si deve allora chiedere se, anche per tale "universo", non occorra congetturare percorsi di integrazione pensionistica, destinando a futuro reddito pensionistico quote di reddito corrente.

Va evidenziato come alcune Casse professionali (Cassa forense, Enpav ed Enpacl), al fine di accrescere il trattamento pensionistico di base dei loro iscritti, abbiano introdotto, attraverso i propri Statuti e regolamenti, la cd. "quota modulare", un contributo soggettivo aggiuntivo, che consiste in una percentuale del reddito dichiarato dal professionista ai fini Irpef e versato su base volontaria.

Non essendoci alcun vincolo contrattuale il singolo assicurato può decidere, anno dopo anno, se e in che misura versare tale quota, adeguandola ad eventuali, quanto probabili, variazioni di reddito.

A differenza del contributo soggettivo obbligatorio, la somma volontaria versata dal singolo entrerà a far parte di un montante individuale, che, al momento del pensionamento, sarà trasformato in rendita sulla base di appositi coefficienti. Si tratta dunque, in sostanza, di un trattamento supplementare rispetto a quello che sarà erogato dalla previdenza obbligatoria, che risponde alle medesime logiche della previdenza complementare.

Pertanto, preso atto che il sistema pensionistico di base non sarà in grado di assicurare trattamenti pensionistici adeguati, le soluzioni possono essere variegate e innegabile appare il ruolo della previdenza integrativa per affiancare al primo pilastro una seconda pensione che, giustapponendosi alla prima, si qualifichi come complementare.

Ma qual è lo "stato dell'arte" in materia di Fondi pensione per i liberi professionisti?

Il settore delle libere professioni ha manifestato, da sempre, interesse e sensibilità per la tematica in argomento, sia attraverso opere di sensibilizzazione e di informazione previdenziale, sia mediante l'istituzione di fondi pensione rivolti a singoli ordini professionali, nonostante le difficoltà indissolubilmente connesse alla specificità ed eterogeneità del settore.

Infatti, la previdenza complementare si caratterizza, fin dai suoi esordi, come collettiva ed occupazionale, incentrata sulla figura del lavoratore dipendente, lasciando ai margini l'area del lavoro autonomo e libero professionale, considerata solo incidentalmente dal processo di riforma operato dalla legge 335/95 e, in ultimo, dal decreto legislativo 252/2005.

Le stesse risorse, destinate dalla normativa a fonte principale di finanziamento della previdenza complementare e rappresentate dalla riserva di TFR annualmente accantonato, sono un emolumento del quale i liberi professionisti risultano sprovvisti.

Tuttavia, il carattere inizialmente “monistico” del regime delle fonti istitutive, centrato sul rilievo egemonico del contratto collettivo e sulla figura del lavoratore dipendente, è stato sostituito gradualmente da un “sistema delle fonti” più articolato e plurale, per consentire ad una platea sempre più vasta di aderire alle forme pensionistiche complementari.

Il legislatore ha previsto che fondi pensione negoziali possono essere istituiti sia da “accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti”- art. 3, lett. b) del d.lgs. 252/2005 - sia, con obbligo di gestione separata, dagli «enti di diritto privato di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103» (art. 3, lett. g).

Per quanto attiene alla gestione l'articolo 2, comma 2, lettera b) del d.lgs. 252/2005 dispone che lavoratori autonomi e liberi professionisti possano attivare anche « forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio », modalità, com'è noto, non consentita ai fondi pensione dei lavoratori dipendenti che devono essere necessariamente a “contribuzione definita”.

Al momento, nel mondo delle libere professioni, è operativo in forma collettiva il Fondo Sanità, rivolto alle professioni sanitarie, nonostante le elaborazioni Mefop indichino che i tassi di adesione rispetto al bacino potenziale non sono incoraggianti.

Precedenti tentativi di previdenza collettiva sono stati realizzati in più di un'occasione e hanno riguardato singoli Ordini professionali, come Previdoc per i dottori commercialisti e Previclav per i consulenti del lavoro; anche tali fondi non hanno raggiunto la massa critica finanziaria necessaria. Destinato, invece, ai dipendenti degli studi professionali, dunque ad una platea con caratteristiche profondamente diverse da quelle dei fondi rivolti ai liberi professionisti, il fondo Previprof è di recente confluito nel Fondo di previdenza complementare del terziario (Fonte).

In assenza di soluzioni di tipo collettivo, i liberi professionisti possono accedere (come normalmente preferiscono fare) a forme di previdenza individuale, vale a dire fondi pensione aperti e piani di previdenza individuali realizzati attraverso contratti assicurativi.

E se l'adesione alla previdenza integrativa, comunque realizzata, risulta pienamente legittimata dai tassi di sostituzione offerti dal sistema pensionistico pubblico ad un lavoratore dipendente, tale assunto è ancor più giustificato per un libero professionista, considerando che beneficerà di prestazioni pensionistiche anche minori.

Molteplici, a questo punto, sono i fattori che dovrebbero orientare la scelta verso uno specifico strumento integrativo.

La decisione da assumere non può che partire da un'analisi attenta delle variabili soggettive (capacità di produrre reddito, situazione personale e familiare, aspettative previste per l'età senile), in grado di influenzare significativamente il *forecast* previdenziale.

Va valutata anche la potenziale efficienza dello strumento previdenziale dal punto di vista finanziario, non solo verificando che il fondo prescelto possa contare su buone “*performance*” storiche, ma anche su costi complessivi “sostenibili”, tali da non penalizzare eccessivamente i risultati finali. Sul sito della Covip è disponibile, per ogni forma di previdenza complementare, l'indicatore sintetico di costo, che riassume in un unico dato l'ammontare dei costi omnicomprensivi medi, declinato secondo quattro possibili periodi di adesione allo strumento (2, 5, 10 e 35 anni).

Rilievo interessante è rappresentato, altresì, dalla presenza di più linee di investimento, oltre a quella che garantisce la conservazione del capitale e un rendimento minimo.

Infatti, investire in un fondo multicomparto, che prevede più opzioni di investimento diversificate per profili di rischio- rendimento, consente di indirizzare le proprie contribuzioni verso gli investimenti più adeguati alle proprie aspettative di rendimento e alla propria propensione al rischio. Le moderne teorie economico finanziarie sostengono che un investimento a medio- lungo termine, quale è quello di tipo previdenziale, andrebbe pianificato attivando un percorso di *life cycle*, che prevede l'adesione a linee azionarie ad inizio carriera, per poi evolvere, automaticamente e progressivamente, verso linee meno rischiose.

Tale principio si fonda sulla constatazione che le esigenze e i profili di rischio degli aderenti ad un fondo pensione cambiano fisiologicamente nel tempo, in base all'avvicinarsi del singolo all'età pensionabile.

Qualunque sia la linea di investimento adottata, risulta fondamentale seguirne nel tempo le fasi, analizzando i rendimenti conseguiti in un arco temporale di almeno 3 -5 anni e valutando la bontà della gestione sia in senso assoluto, che in relazione ai *benchmark* di riferimento.

Andrebbe attentamente valutato uno strumento previdenziale che, anche in fase di maturazione dei contributi, offra all'aderente prestazioni flessibili, quali anticipazioni, riscatti e libera trasferibilità, adattandosi alle imprevedute situazioni che intervengono sempre più frequentemente in un mercato del lavoro dinamico come quello attuale.

Preferibile, inoltre, risulterà l'offerta di un fondo che abbia recepito le previsioni di garanzie complementari di "protezione della persona", nei casi di invalidità totale o parziale, di premorienza, di perdita dell'autosufficienza.

Tali coperture assicurative potrebbero offrire al libero professionista un mix di tutele assistenziali e previdenziali, finalizzate a risolvere i problemi economici conseguenti alle disabilità che, sempre più spesso, accompagnano la longevità.

Un profilo ulteriore da considerare è rappresentato dalle prestazioni che l'aderente può ottenere dalla conversione del montante previdenziale. I singoli statuti possono prevedere diverse tipologie di rendita (vitalizia, reversibile, rendita con contrassicurazione), tra le quali l'aderente potrà scegliere, al momento del pensionamento, la più adatta alle proprie esigenze personali.

Fondamentale, ai fini della scelta di un fondo pensione, risulta anche un'attenta analisi dei coefficienti demografici che determineranno le rendite, sulla base della speranza di vita attesa per ogni individuo, in relazione al sesso e all'età raggiunta all'atto del pensionamento.

È importante verificare se tali parametri siano già stati fissati *ab initio*, oppure se la loro identificazione sia stata differita alla scadenza del piano. Inoltre, scegliere un tasso di conversione penalizzante, potrebbe vanificare i risultati ottenuti in termini di rendimento.

Da ultimo, nel valutare la convenienza dell'adesione alla previdenza complementare, il libero professionista dovrà considerare il beneficio fiscale rappresentato dalla deducibilità dei contributi versati, entro il limite annuo di 5.164,57 euro.

Una considerazione attenta, da parte del singolo, degli elementi esaminati può consentire una scelta oculata, che valuti le reali opportunità offerte dal secondo e dal terzo pilastro previdenziale.

Per affrontare la sfida demografica in modo efficace e sostenibile, il settore produttivo delle libere professioni ha dunque a disposizione variegati strumenti, collettivi e individuali, offerti dalle Casse professionali e dal libero mercato: il fine è raggiungere quell'obiettivo di "adeguatezza" espresso dalla nostra Costituzione.

Luisa Tadini

Dottoranda di Ricerca

Scuola Internazionale di Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli studi di Bergamo